

N. R.G. 4203/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Ghedini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4203/2014 promossa da:

**FALLIMENTO COOPERATIVA MURATORI RIUNITI CMR SOC COOP A RL IN
LIQUIDAZIONE (C.F. 00041700386), con il patrocinio dell'avv. VALTANCOLI DOMENICA
PAOLA e dell'avv. ZUCCHI ALFREDO (ZCCLRD47C09D548D) VIA FRIZZI C.N. 19 FERRARA;
, elettivamente domiciliato in VIA KENNEDY N. 37 FERRARA presso il difensore avv.
VALTANCOLI DOMENICA PAOLA**

ATTORE/I

contro

**CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA IN AS (C.F.), con il patrocinio dell'avv. VILLANI
ALBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CONTRARI, 16 44121 FERRARA presso il
difensore avv. VILLANI ALBERTO**

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Oggetto: revocatoria di rimesse bancarie

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 28.11.2014, il Fallimento CMR Cooperativa Muratori Riuniti soc. coop. a r.l in liquidazione (di seguito semplicemente Fallimento CMR) conveniva, avanti l'intestato Tribunale, la Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a (di seguito semplicemente Carife) in Amministrazione Straordinaria chiedendo di "accertare l'inefficacia e quindi revocare, ai sensi degli artt. 67, comma 3, lett. b) L. Fall. e 70, le rimesse bancarie effettuate dalla società fallita a



favore della Cassa di Risparmio di Ferrara sul conto di corrispondenza n. 028 1515/1, nel periodo di sei mesi anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese, in misura pari ad € 264.460,46 o nella diversa misura che risulterà di giustizia, e conseguentemente condannare la Banca convenuta alla restituzione a favore del Fallimento Cooperativa Muratori Riuniti - C.M.R. - Soc. Coop. a r.l. in liquidazione di detto importo, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo; condannare altresì la banca convenuta alla restituzione a favore del Fallimento Cooperativa Muratori Riuniti - C.M.R. - Soc. Coop. a r.l. in liquidazione dell'importo di € 4.091,39, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, quali importi incassati e trattenuti da Carife successivamente al 10.11.2010" (data di deposito della domanda di Concordato Preventivo).

Con comparsa depositata in data 27.3.2015, si costituiva in giudizio la Carife, in persona dei Commissari Straordinari, chiedendo il rigetto delle domande attoree. In ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti, il Giudice disponeva la ctu sui quesiti proposti dall'attore; in esito al deposito della perizia il GI ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Ai sensi dell'art. 67 L. Fall. affinché le rimesse in conto corrente bancario, siano revocabili devono cumulativamente sussistere i seguenti requisiti: a) devono essere intervenute nei sei mesi antecedenti la declatoria di fallimento; b) devono aver ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) devono essere accompagnate dalla *scientia decotionis* da parte

dell'*accipiens*. d) Nella compresenza di tutti i suddetti requisiti, l'obbligo della banca di restituire al fallito quanto percepito subisce un'ulteriore limitazione ai sensi dell'art. 70 u.c L.Fall., per cui tale somma non può eccedere l'importo risultante dalla differenza fra "*l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso*".

Poiché il fallimento è stato preceduto dal concordato preventivo, si rientra nel caso della consecuzione delle procedure, per cui i sei mesi di cui all'art. 67 L.F si calcolano dal 3.12.2010, data di iscrizione al Registro Imprese dell'ammissione a concordato (quindi con decorrenza dal 3.6.2010).

Pertanto, il semestre rilevante ex art. 67 L.F decorre dal 3.6.2010 sino al



2.12.2010.

Al fine di individuare le rimesse che, nel periodo sopraindicato, *hanno ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria*", il ctu . - richiamando i diversi criteri utilizzati dal Tribunale di Milano, nelle sentenze n. 3979/2008 e n. 6946/2009 - ha effettuato piu' conteggi alternativi, all'esito dei quali, nel caso di specie, risultano rimesse consistenti e durevoli ex art.

67 L.F:

- per euro 462.344,87 (considerando la consistenza pari al 10% del rientro ed una durevolezza di 10 giorni, come nella sentenza del Tribunale di Milano n. 3979/2008);

- per euro 958.576,91 (considerando la consistenza pari al 10% del rientro ed una durevolezza di 5 giorni);

- per euro 589.270,45 (considerando la consistenza pari al 5% del rientro ed una durevolezza di 10 giorni);

- per euro 1.004.327,02 (considerando la consistenza pari al 5% del rientro ed una durevolezza di 5 giorni);

- per euro 627.912,21 (secondo il criterio della incidenza media e durevolezza media come nella sentenza del Tribunale di Milano n. 6946/2009).

Ritiene questo giudice di applicare il criterio da ultimo indicato: esso fa sostanzialmente riferimento alla sentenza del Tribunale di Milano, n. 6946/2009 ("Le rimesse in conto corrente effettuate dal fallito che diminuiscono in modo durevole la consistenza del debito in essere presso l'istituto di credito sono suscettibili di revocazione. La determinazione del quantum restitutorio può essere affidata al criterio del saldo disponibile analizzando la media delle rimesse sulla base della rilevanze dei caratteri di durevolezza e consistenza", massima da www.ilcaso.it)

Piu' dettagliatamente il criterio e' il seguente:

Il termine "consistente" di cui all'art. 67, comma 3 lett b), legge fallimentare, è sinonimo di "ingente" e di "cospicuo" e non può essere inteso in termini assoluti; pertanto, al fine di individuare, caso per caso, la soglia oltre la quale la singola rimessa ha ridotto in misura consistente e durevole l'esposizione debitoria, si dovrà tener conto dell'andamento fisiologico



del conto - avendo riguardo ad ogni singola rimessa anziché a gruppi di rimesse - e del ritmo usuale delle operazioni. In concreto, il CTU dovrà: a) determinare l'importo medio di ogni rimessa ed il saldo medio del conto a seguito della rimessa; b) rapportare il primo valore al secondo e determinare la relativa incidenza media percentuale, ossia la misura percentuale della riduzione conseguente ad ogni rimessa; c) considerare quindi come rimesse che abbiano ridotto in maniera consistente l'esposizione debitoria solo quelle che di volta in volta hanno avuto una incidenza percentuale sul saldo da esse determinato superiore alla media; d) così individuate le rimesse consistenti, potrà essere determinata la durata media della riduzione in relazione al periodo di osservazione.

Applicando tale metodo, in ipotesi di c/ordinario non affidato si rinvennero due rimesse che hanno ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria, per complessivi € 627.912,21.

Quanto al criterio indicato dalla sentenza del Tribunale di Milano 27.3.2008, richiamato sia dalle parti che dal CTU, si rammenta che essa ha predeterminato "un parametro in termini percentuali", individuato nel 10% dell'importo fissato dall'art. 70 u.c. . Quella operata dalla sentenza richiamata costituisce una modalità utile ma arbitraria in assenza di un riferimento testuale o di un criterio interpretativo che le conferisca legittimità'.

Il dato legislativo deve essere interpretato nel senso di ritenere colpite da revocatoria quelle rimesse che realizzino la soddisfazione della banca a detrimento dei pagamenti che altri avrebbero potuto ricevere: il dato della diminuzione consistente e durevole della esposizione debitoria non può che ricavarsi dalla disamina della di manica delle rimesse complessivamente considerate nel periodo di osservazione, avuto riguardo alla media dei saldi. Il criterio qui adottato, pur scontando un imprescindibile apporto empirico reso necessario dalla mancata specificità del dato normativo, a parere di questo giudice è idoneo a date conto, in maniera soddisfacente e adeguatamente appagante, della visione complessiva del rapporto (e non atomistica delle singole rimesse) che la espressione del legislatore pare



evocare.

Del resto una visione complessiva e' invocata non solo dalla sentenza del Tribunale di Milano del 25.5.09 ma anche dalla sentenza del Tribunale di Bologna del 4.8.11 (in www.pluriscedam.utetgiuridica.it) e dalla sentenza del Tribunale di Udine 24.2.11 (in www.ilcaso.it).

Il criterio indicato, proprio perche' appare idoneo –sia pure in maniera empirica- a dare conto della esposizione debitoria complessiva nel periodo e della incidenza delle rimesse sulla stessa, puo' quindi essere adottato in questa sede: *“del resto”* –come afferma in motivazione la sentenza bolognese sopra indicata- *“l'intento del legislatore è stato quello di sanzionare con l'inefficacia l'intento della banca di attuare il rientro del debitore, a scapito dei pagamenti che avrebbe potuto effettuare a favore di terzi - essendo già questo indizio significativo della scientia decoctionis - e tale dato si ricava dall'andamento delle rimesse nel loro complesso, nel caso in cui la media dei saldi in un periodo di tempo significativo sia volta alla diminuzione della esposizione del debitore considerata nel suo complesso”*.

La perizia ha individuato le rimesse revocabili a prescindere dalla loro natura solutoria o meno e quindi a prescindere dalla esistenza, in forma opponibile alla procedura, di un fido; il perito non ha pero' mancato di elaborare conteggi alternativi sulla base della diversa ipotesi fornita dalla Banca.

Infatti su tale punto la difesa della convenuta si oppone fermamente sostenendo che la stessa S.C. con sentenza 20834 del 2010 avrebbe avvalorato la revocabilità delle sole rimesse revocatorie ovvero aventi natura di pagamenti di debiti scaduti.

Per vero questo Giudice ritiene che a seguito della riforma, che ha disciplinato in modo autonomo, sia pure in formulazione negativa, la ipotesi di revocatoria di rimesse bancarie, in maniera distinta dalla generale revocatoria di pagamenti di debiti scaduti: in questo senso appare orientata la prevalente giurisprudenza di merito



(Cfr. Trib. Torino del 21.02.2014; Trib. Udine 24.10.2012; Trib. Bologna 4.8.2011; Trib. Siracusa n. 453 del 20.2.2011; Trib. Udine 25.1.2011; Trib. Milano 25.5.2009; Trib. Monza 3.9.2008; Trib. Brescia 29.4.2008).

Particolarmente ficcanti le osservazioni del giudice di Udine laddove espone che:

- *“l'aver espressamente previsto la revocabilità delle rimesse effettuate su conto corrente bancario stabilendo anche gli specifici requisiti all'uopo necessari senza richiamare in alcun modo, quale ulteriore presupposto della funzione solutoria, la scopertura del conto, comporta quale ulteriore presupposto della funzione solutoria, la scopertura del conto, comporta che l'unico dato che assume rilievo per definire la natura solutoria ai fini della revocatoria è costituito dalla riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria del cliente verso la banca, a prescindere dalla circostanza che la rimessa operi nell'ambito del fido o piuttosto extrafido”* (Trib. Udine 24.2.2011); *“il termine “rimesse” utilizzato dal legislatore prescinde dalla distinzione fra atti e pagamenti, con la conseguenza che l'esposizione debitoria va riferita al debito che il correntista ha verso la banca a prescindere dall'utilizzo o meno di linee di credito formalmente accordate o di semplici tolleranze di scoperto o fidi di fatto, con un giudizio ex post, volto a valutare se le rimesse in questione unitariamente considerate abbiano determinato una situazione di riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria, mentre in precedenza era necessario valutare ex ante la natura delle singole rimesse onde accertare se si trattasse o meno di pagamenti revocabili”* (Trib. Udine 24.10.2012).

c) il requisito soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza da parte di CARIFE.

Così individuate le rimesse aventi carattere astrattamente solutorio, il tribunale deve ora vagliare, alla luce del disposto di cui all'art. 67 L. F., la sussistenza del presupposto soggettivo della scientia decoctionis, in ordine al quale giova richiamare i seguenti principi.



In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a crediti liquidi ed esigibili, la prova della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore poi fallito, può legittimamente fondarsi su elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. Tuttavia per il raggiungimento della prova della scientia decoctionis con il mezzo delle presunzioni non basta una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicché la qualità di banca di colui che entra in contatto con l'insolvente rileva, non di per sé, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza (Cass. civ., Sez. I, 10 maggio 2006, n. 10800).

Conseguentemente, quand'anche la situazione di insolvenza emerga da circostanze esterne obiettive, tali da indurre ragionevolmente una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza a ritenere che la controparte del rapporto si sia trovata in stato di dissesto, la effettiva conoscenza, da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, in quanto elemento positivo dell'azione revocatoria, non può essere ravvisata per il fatto che la ignoranza di tale insolvenza sia colpevole (Cass. civ., Sez. I, 28 agosto 2001, n. 11289; Cass. civ., Sez. I, 7 febbraio 2001, n. 1719).

In particolare la circostanza che l'accipiens rivesta la qualità di istituto bancario non è di per sé determinante, neppure se correlata al parametro (del tutto teorico) del c.d. "creditore avveduto", ma può venire in considerazione solo in presenza di concreti collegamenti con i sintomi conoscibili dello stato d'insolvenza, quali notizie di stampa, risultanze di bilancio, protesti, procedure esecutive, etc. (Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2007, n. 4762).

In questo caso, infatti, l'insieme degli elementi indiziari può concorrere a formare nel giudice il convincimento che l'istituto di credito (non già potesse sapere e magari non abbia saputo per mera negligenza, bensì) fosse direttamente a conoscenza dello stato di insolvenza, dovendo gli elementi indiziari fornire prova indiretta della vera e propria conoscenza (sia pure desunta indirettamente, stante la difficoltà di acquisire la prova di uno stato soggettivo) della insolvenza e non della sua mera conoscibilità. Pertanto la qualità di banca del creditore non può assumere rilievo ai fini della mera conoscibilità, bensì ai fini della diretta conoscenza, nel senso che gli istituti di credito,



disponendo delle specifiche conoscenze tecniche, di operatori professionali qualificati e di peculiari strumenti conoscitivi, sono in grado di acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale ed economica dei propri debitori in modo certamente più puntuale e tempestivo rispetto agli altri creditori, (Cass. civ., Sez. I, 13 ottobre 2005, n. 19894) con la conseguenza che la conoscenza di specifici dati o notizie, mentre può avere carattere neutro per un creditore che eserciti altra attività, nel caso della banca si traduce in conoscenza diretta dello stato di insolvenza ((in tal senso v. *ex multis* Cass. n. 17333/2008; Cass.

n. 699/1997 in *Fall.*, 1997, 825; Cass. n. 14978/2007, in *Fall.*, 2007, 1371, Cass. n. 26935/2006 in *MFI*, 2006, 2180; Cass. n. 16831/2003; Cass. n. 17596/2003; Cass. n. 14244/2003; Cass. n. 15737/2004; Cass. n. 11289/2001 in *Fall.*, 2002, 514; Cass. n. 656/2000, in *Fall.*, 2000, 1388; Cass., n. 4318/1998, in *Giust. Civ. Mass.*, 1998, 892; Cass. n. 11060/1998, in *Fall.*, 1999, 267; Cass. n. 8234/1987 in *Fall.*, 1988, 196; Cass. n. 6042/1981, in *Fall.*, 1982, 148; Cass. n. 6450/1980, in *Fall.*, 1981, 384; Trib. Milano 13 aprile 2005; Trib. Torino, 19 aprile 2004, in *Giur. It.*, 2004, 1659; Trib. Napoli, 11 settembre 2003, *B.B.T.C.*, 2004, II, 465).

Passando alla individuazione dei concreti elementi indiziari da cui può desumersi lo stato di insolvenza, sono stati ritenuti elementi indiziari della scientia decoctionis: I) la pubblicazione nel bollettino dei protesti, trattandosi di un canale di conoscenza dei protesti stessi (Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2000, n. 3524; Cass. civ., Sez. Unite, 28 marzo 2006, n. 7028; Cass. civ., Sez. I, 24 novembre 1999, n. 13048); II) l'esistenza di esecuzioni forzate immobiliari, soprattutto se promosse dallo stesso accipiens (Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2005, n. 10432; Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2000, n. 656; Cass. civ., Sez. I, 11 gennaio 1999, n. 169; Cass. civ., Sez. I, 28 maggio 1997, n. 4731), pur con la precisazione che la conoscenza di tale evento deve parametrarsi ad esempio sulle dimensioni del centro abitato ove operano banca e fallendo (Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2000, n. 656); III) la sussistenza di ingiunzioni, precetti ed istanze di fallimento (Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2007, n. 4762); IV) il deposito dei bilanci, quando dai medesimi emerge un fortissimo squilibrio tra l'ammontare delle perdite ed il



capitale sociale (Cass. civ., Sez. I, 26 maggio 2005, n. 11213) o altri elementi univoci (Trib. Verona, 13 marzo 2007; Trib. Torino, 19 gennaio 2005; Trib. Milano, 7 dicembre 1999); V) la presenza di notizie di stampa (Cass. civ., Sez. I, 7 febbraio 2001, n. 1719; Trib. Bologna 15 marzo 2006). Il tutto con la necessaria precisazione che, mentre la ricorrenza di uno solo di tali elementi può essere di per sé indice ambiguo ed anche evanescente della insolvenza, la sussistenza di due o più elementi ben può assumere il valore di aperta manifestazione della insolvenza, con la conseguenza che sarà proprio il momento in cui comincia a manifestarsi una pluralità di fenomeni, quello che può essere individuato come momento di decisiva conoscenza dell'insolvenza medesima.

Nel caso di specie - e ricordato ancora una volta che il periodo rilevante ai fini della revocatoria è compreso tra il 3.6.10 e il 2.12.10- paiono doversi svolgere, in relazione alle allegazioni delle parti, le seguenti considerazioni.

1) La relazione del revisore Dott. Aleotti al bilancio di CMR al 31.12.2008 (doc. 4 parte attrice) evidenzia l'estrema criticità della situazione economico-finanziaria di C.M.R, rilevando che i fondi svalutazione crediti *“risultano carenti per euro 1.900.000. Il valore dei crediti verso clienti, al netto dei relativi fondi di svalutazione screditi risulta sovraesposto al 31 dicembre 2008 di circa 1.900.000 così come il patrimonio netto”* (paragrafo 3 della relazione); *“ i risconti attivi ... risultano pertanto sovraesposti per un importo di euro 344.000, con conseguente pari sovraesposizione del patrimonio netto”* (paragrafo 4 della relazione); *“la riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2008 evidenzia una situazione di squilibrio finanziario, con un'eccedenza delle passività correnti rispetto alle attività correnti di euro 37.000.000 ...al paragrafo 3.3 “continuità aziendale” gli amministratori indicano l'esistenza di incertezze significative connesse all'attuale contesto di mercato ed alla situazione di squilibrio finanziario. A tale proposito gli amministratori, assumendo di poter concludere gli accordi di ristrutturazione dell'indebitamento bancario, di incassare i crediti secondo i piani di rientro definiti con i clienti e di realizzare la prospettata cessione di*



attività patrimoniali considerate non primarie, ritengono che la cooperativa potrà ragionevolmente disporre di risorse finanziarie per continuare la propria attività in un prevedibile futuro, considerato per le finalità di bilancio di almeno 12 mesi (paragrafo 7.1); “i valori delle partecipazioni di controllo e di collegamento eccedono quelli risultanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto. In particolare le partecipazioni in società controllate sono iscritte per euro 45.651.046 seguendo il criterio del costo a fronte del valore di euro 24.674.856 determinato con il criterio del patrimonio netto (paragrafo 7.2).

2) Nella relazione del revisore al bilancio di CMR al 31.12.2009 (doc. 5 parte attrice) si legge: *“nella relazione sulla gestione la riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2009 evidenzia una situazione di squilibrio finanziario, con una eccedenza delle passività correnti rispetto alle attività correnti di euro 40.000.000,00 circa Tale situazione, già evidenziata nel bilancio chiuso al 31.12.2008, ha indotto il consiglio di amministrazione della Cooperativa ad avviare nel corso dell'esercizio un piano di risanamento mirato alla ristrutturazione dell'indebitamento volto a garantire l'equilibrio finanziario nel lungo periodo. In tale contesto si è dato corso, in data 17 giugno 2010, alla stipula di un “accordo di moratoria” con il ceto bancario finalizzato a regolare i rapporti in essere fino alla definizione della convenzione che darà esecuzione al Piano Indultale e manovra finanziaria 2010-2012. Tale piano attualmente in corso di completamento, è finalizzato all'individuazione delle iniziative prodromiche al risanamento dell'esposizione finanziaria della cooperativa e delle società controllate ed al riequilibrio della loro situazione finanziaria”.*

3) Dalla centrale rischi della Banca d'Italia (doc. 9 parte attrice) si evincevano chiare informazioni delle sofferenze di CMR nei confronti del sistema bancario.

Lo stesso CTU, incaricato di analizzare i bilanci di esercizio ed i bilanci consolidati del 2008 e 2009 concludendo che *“Dalla documentazione esaminata emergono uno squilibrio nella composizione di*



fonti e impieghi; una redditività insoddisfacente; numerosi scoperti in Centrale Rischì”. “Nel 2009 peraltro i risultati peggiorano: i ricavi diminuiscono, aumentano gli oneri finanziari, diminuisce il risultato netto”.

In particolare, il ctu ha rilevato che:

“- la composizione fonti/impieghi è sbilanciata: impieghi a medio/lungo termine sono finanziati con debiti a breve termine;

- il passivo è costituito per il 90% circa da debiti a breve termine, quindi da pagare entro 12 mesi dalla chiusura del bilancio;

- gli impieghi sono costituiti da rimanenze (ossia lavori in corso); nei bilanci si legge della difficoltà ad eseguire collaudi e rogiti e del conseguente allungamento dei tempi nella realizzazione dei ricavi e nell'incasso dei crediti”;

- nei bilanci si sottolinea il ritardato (o mancato) pagamento dei crediti da parte dei clienti;

- la redditività è insoddisfacente: i risultati netti positivi sono imputabili solo alle poste straordinarie relative a operazioni infragruppo.

Dai bilanci, quindi, emerge uno stato di crisi di liquidità. Anche dalla Centrale Rischì emergono numerosi sconfinamenti, per tutto il 2010”.

(...) in definitiva dai bilanci emerge che CMR si trovava in una significativa crisi di liquidità: l'esistenza di problemi finanziari era peraltro alla base dell'accordo di moratoria”.

La situazione di crisi della cooperativa era quindi conoscibile con la ordinaria diligenza richiedibile ad un operatore qualificato come la banca e privilegiato dal punto di vista della acquisizione delle informazioni, sin dal deposito del bilancio per l'anno 2008 avvenuto nel luglio 2009.

Non solo i bilanci erano regolarmente depositati compresi delle relazioni accompagnatorie –e quindi ben conoscibili dalla banca- ma essi devono essere -con periodicità almeno annuale - sottoposti dalla debitrice all'istituto bancario in conformità peraltro alle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia (v. Cass. n.



3273/2007 in *G. dir.*, 2007, 16 82; Trib. Napoli, 14 febbraio 1987, in *BBTC*, 1998, II, 240. Trib. Torino, 17.03.1996, in *Fall.*, 12, 1230).

Spetta, o dovrebbe spettare in una ottica di ordinaria diligenza, ad ogni istituto bancario analizzare dettagliatamente i bilanci delle società con cui intrattengono rapporti.

4) In ogni caso, la *scientia decotionis* da parte di CARIFE indiscutibilmente si è avuta allorché la stessa ha sottoscritto, in data 17 giugno 2010, l'accordo di moratoria. Insieme a molte altre la banca convenuta aveva convenuto con la cooperativa un accordo di moratoria, la cui stessa formulazione e richiesta da parte della debitrice costituisce sintomo evidente ed inequivocabile della crisi.

Inoltre con lettera del 30.6.2010, CMR chiedeva a tutti gli Istituti di credito che, in data 17.6.2010, avevano sottoscritto l'accordo di moratoria, tra cui la stessa CARIFE, di accordare una proroga, fino al 30 settembre 2010, alla data di scadenza del periodo di moratoria, fissato al 30 giugno 2010, proroga che non veniva concessa dalle Banche (doc. 23 parte attrice). In data 1.10.2010, CARIFE comunicava a CMR - *"in relazione all'accordo di moratoria da noi sottoscritto, avente scadenza 30.9.2010 e con riferimento ai recenti accadimenti ampiamente riportati nei recenti articoli di stampa"* - *"la sospensione con effetto immediato, delle seguenti linee di creditoeuro 300.000 per apertura di credito su c/c n. 1515; euro 1.480.000,00 per castelletto ad uso promiscuo per anticipo effetti al salvo buon fine - anticipo fatture - anticipi e/o prefinanziamenti su esportazioni"* (doc. 10 parte attrice).

d) Determinazione del rientro ex art. 70 L.F.

Una volta determinate le rimesse revocabili occorre calcolare la misura del rientro ovvero la differenza fra *"l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso"*.

Il merito, il ctu ha rilevato che *"nel caso di specie, nell'intero semestre (3.6.2010-2.12.2010):*

- *il massimo saldo a debito è pari a euro 368.669,16, dopo le operazioni del 3.6.2010;*

- *il saldo a debito all'iscrizione al Registro Imprese dell'ammissione al*



concordato preventivo (3.12.2010) è pari a euro 104.208,70.

Di conseguenza, nell'intero semestre ex art. 67 L.F il rientro ex art. 70

L.F. è pari ad euro 264.460,46 (allegato 4)” (pagg. 16-17 ctu).

Infine risulta che la banca, dopo la data di deposito della domanda di concordato, abbia incassato diverse somme indebitamente:

- euro 21,08 in data 17.11.2010, emolumenti Ente Livornese Cassa Edile;
- euro 2.373,51 in data 2.12.2010, bonifico da UNIECO srl;
- euro 848,40 in data 9.12.2010 – con valuta 9.12.2010 – bonifico da SLOTS & BAR;
- euro 848,40 in data 9.12.2010 – con valuta 8.11.2010 – bonifico da SLOTS & BAR.

Il ctu ha “*conferma(to) che gli accrediti successivi al 10.11.2010 sono pari ad euro 4.091,39”*, precisando che:

- “*di questi, euro 2.394,59 sono già inclusi nel rientro” dal medesimo calcolato in euro 264.460,46 “(e costituiscono quindi una duplicazione)”*;

- “*le richieste di CMR non contengono duplicazioni, poiché il rientro è stato calcolato escludendo gli accrediti di complessivi euro 2.394,59 (in sostanza il rientro è calcolato al 10.11.2010 anziché al 2.12.2010).*

Qualora si volesse evitare la duplicazione, mantenendo il rientro pari ad euro 264.460,46, gli accrediti successivi si riducono a euro 1.696,80. Nel complesso la sommatoria degli importi dà lo stesso importo”.

Le spese di causa seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, dichiara inefficaci e, ai sensi degli artt. 67, comma 3, lett. b) L. Fall. e 70, le rimesse bancarie effettuate dalla società fallita a favore della Carife sul conto di corrispondenza n. 028 1515/1, in misura pari ad euro 264.460,46 e dichiara tenuta e condanna Carife s.p.a. in A.S. alla restituzione in favore del Fallimento di detto importo oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo; dichiara tenuta e condanna Carife s.p.a. in A.S. al pagamento in favore del Fallimento di euro 1.696,80, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.



dichiara tenuta e condanna Carife s.p.a. in A.S. al pagamento in favore del Fallimento delle spese di causa determinate in euro 4.731,24 per spese comprese le spese di CTP, euro 13.000,00 per compensi di avvocato, oltre alle spese di CTU liquidate come in corso di causa.

Ferrara, 11 luglio 2016

Il Giudice
dott. Anna Ghedini

IL CASO.it

